



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott.ssa Claudia Squassoni
  2. Dott. Amedeo Franco
  3. Dott. Vito Di Nicola
  4. Dott.ssa Chiara Graziosi
  5. Dott. Gastone Andreazza
- ha pronunciato la seguente

Presidente  
Consigliere rel.  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
☐ disposto d'ufficio  
☐ a richiesta di parte  
☒ imposto dalla legge

## SENTENZA

sul ricorso proposto da Z.L., nato a (omissis);  
avverso l'ordinanza emessa il 17 luglio 2013 dalla corte d'appello di Cata-  
nia;

udita nella **udienza in camera di consiglio del 3 giugno 2014** la relazione  
fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Massimo Galli, che ha  
concluso per il rigetto del ricorso;

**Svolgimento del processo**

Z.L. propose istanza di revisione della sentenza della corte d'ap-  
pello di Caltanissetta dell'11 ottobre 2012, che lo aveva condannato alla pena di  
anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 609 *bis*, comma 3,  
cod. pen. commesso ai danni della moglie I.T. il 10.11.2007.

La corte d'appello di Catania, con l'ordinanza in epigrafe, dichiarò inam-  
missibile l'istanza, osservando: - che gli elementi probatori addotti dall'istante  
in parte non costituiscono prove nuove o sopravvenute, in parte, anche qualora  
ammessi, non sono tali da dimostrare che il condannato debba essere prosciolto  
dal reato; - che invero gli atti del procedimento civile di separazione giudiziale  
risalgono al periodo dal 2007 al 2009, e quindi sono anteriori alla condanna; -  
che la sentenza del tribunale civile di Caltanissetta, dell'8 maggio 2013, pur so-  
pravvenuta, non si pone in contrasto con il processo penale, perché attiene e-  
sclusivamente al rapporto di coniugio, di cui certifica la crisi, nonché la gestio-  
ne della prole; - che erano influenti le lettere scritte dall'imputato alla moglie;  
- che quindi la prove nuove in parte non sono nuove o sopravvenute e in parte  
non potrebbero condurre, anche se ammesse, al proscioglimento del condanna-  
to.

IL CANCELLIERE  
Luigi...

fe

ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Ricorda che la prova della sua responsabilità si è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute dai giudici del merito credibili. Peraltro nella stessa sentenza di condanna si dà atto della formulazione "progressiva" del racconto d'accusa. Con l'istanza di revisione aveva chiesto di rivisitare l'unica prova della sua colpevolezza (appunto le dichiarazioni della ex moglie) sulla scorta delle prove nuove costituite dagli atti del procedimento civile di separazione dei coniugi che si celebrava parallelamente a quello penale, nonché da una corrispondenza epistolare tra i coniugi. In particolare aveva evidenziato come la persona offesa, nel corso del procedimento di separazione, pur non risparmiando al marito accuse di comportamenti aggressivi, non avesse mai fatto menzione di alcun episodio di violenza sessuale; e ciò neppure quando, con ricorso *ex art. 342 bis c.c.*, aveva chiesto al tribunale di ordinare l'allontanamento dello **Z.** dalla casa coniugale.

L'ordinanza impugnata ha osservato che gli atti del procedimento civile sono anteriori alla condanna. Con ciò però è incorsa in errore in ordine al concetto di "prova nuova", che ha portato il giudice della revisione a non valutare (neppure per escluderne eventualmente la rilevanza) i contenuti degli *"atti del procedimento civile di separazione giudiziale"*.

Osserva poi che la prova nuova, per essere apprezzata nella fase introduttiva della richiesta di revisione, non deve di per sé dimostrare l'innocenza del condannato, ma può anche "soltanto" introdurre ragionevoli dubbi circa l'apoprodo del giudizio tenutosi. Dal testo dell'ordinanza impugnata non si evince perché mai una sentenza che *«attiene esclusivamente al rapporto di coniugio, di cui si certifica la crisi»* non dovrebbe o potrebbe porsi in contrasto con specifiche acquisizioni relative allo stesso rapporto di coniugio emerse nel corso del parallelo giudizio penale.

Lamenta che la motivazione si risolve nella apodittica affermazione che le prove nuove non potrebbero condurre, anche se ammesse, al proscioglimento del condannato, senza però spiegare il perché della prognosi sfavorevole. L'ordinanza impugnata, in sostanza, si è limitata illogicamente a sottolineare la differente natura (e finalità) delle due procedure, invece che il diverso contenuto delle dichiarazioni della signora **I.** nelle rispettive sedi. Ricorda che con la richiesta di revisione si era chiesta una "prova di resistenza" della condanna ormai definitiva a nuovi elementi di valutazione che consentivano di stabilire come la tardiva (30 maggio 2009) "integrazione" da parte della **I.** degli addebiti mossi al coniuge con querela del 12.11. 2007, era avvenuta: a) dopo che la stessa aveva presentato ricorso per separazione tra coniugi nel gennaio 2009, nel quale - tra i molti addebiti mossi al marito - non si faceva cenno alcuno allo specifico atto di violenza sessuale; b) dopo che in data 20.3.2009 il tribunale civile di Caltanissetta aveva respinto la sua richiesta di *"ordinare al sig. **Z.** l'allontanamento dall'abitazione coniugale"*. Tanto, equivalendo almeno alla prospettazione di un *"dubbio ragionevole sulla colpevolezza del condannato"*, escludeva l'inammissibilità della richiesta di revisione.

Il ricorrente ha poi depositato una memoria di replica alla requisitoria scrit-

*motivi della decisione*

Rileva il Collegio che il ricorso è fondato.

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 609 *bis*, comma 3, cod. pen., in quanto, «con violenza consistita nell'immobilizzare I.T. [all'epoca sua moglie] ponendo il suo corpo sopra quello della stessa, nel colpirlo con schiaffi al volto e nell'afferrarle le braccia al fine di impedire di opporre resistenza nonché con la minaccia consistita nel dirle che "le avrebbe spaccato la faccia" laddove non avesse acconsentito a consumare un rapporto sessuale, costringeva I.T. dopo averle sfilato con forza il pigiama e la biancheria intima, a subire un rapporto sessuale completo». La prova della responsabilità dell'imputato è stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute pienamente credibili, perché formulate in modo convincente e non emergendo contraddizioni o elementi in senso contrario. Nella sentenza di appello si dà anche atto che il racconto accusatorio è stato formulato in modo progressivo, perché nell'originaria querela del novembre 2007 si parlava di un tocco finalizzato, con violenza, al compimento di un rapporto sessuale, e nelle sommarie informazioni rese il 30.5.2009 si parlò di un effettivo rapporto di congiunzione carnale.

Con l'istanza di revisione il condannato ha chiesto di rivisitare l'unica prova della sua colpevolezza (le dichiarazioni della ex moglie) sulla base di prove nuove costituite dagli atti del procedimento civile di separazione dei coniugi che si celebrava parallelamente a quello penale, nonché da una corrispondenza epistolare tra i coniugi. Ha evidenziato il ricorrente che la persona offesa, nel corso del procedimento di separazione, pur non risparmiando al marito accuse di comportamenti aggressivi, non aveva mai fatto menzione di alcun episodio di violenza sessuale; e ciò neppure quando, con ricorso *ex art.* 342 *bis* cod. civ., aveva chiesto al tribunale civile di ordinare l'allontanamento dello Z. dalla casa coniugale.

La corte d'appello di Caltanissetta, con l'ordinanza in epigrafe, ha affermato che gli atti del detto procedimento civile risalgono al periodo dal 2007 al 2009 e quindi sono anteriori alla condanna mentre la sentenza del tribunale civile dell'8 maggio 2013 «non si pone in contrasto con il processo penale, perché attiene esclusivamente al rapporto di coniugio, di cui si certifica la crisi, nonché la gestione della prole».

Esattamente ora il ricorrente eccepisce che la ragione per la quale il giudice della revisione non ha valutato (neppure per escluderne eventualmente la rilevanza) i contenuti degli "atti del procedimento civile di separazione giudiziale" (ossia perché essi risalgono ad un periodo anteriore alla sentenza di condanna), si basa su un errore relativo al concetto di "prova nuova".

E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti l'istanza di revisione, perché fondata su prove preesistenti che erano nella disponibilità della parte ... in quanto, e da un lato, le prove nuove rilevanti, *ex art.* 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., sono, non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisi-



isite ma non valutate neanche implicitamente (Sez. I, 28.11.2007, n. 10167 del 2010, Zitouni Nouredine, m. 248883); «È ammissibile l'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento, allorché la stessa si fondi non solo su prove sopravvenute alla sentenza definitiva o scoperte successivamente ad essa, ma anche su situazioni probatorie non valutate neanche implicitamente, sempre che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue» (Sez. VI, 28.5.2007, n. 32540, Cortese, m. 237655).

Quanto all'escluso contrasto tra la prova nuova costituita dalla sentenza del tribunale civile "sopravvenuta al giudizio di cui si chiede la revisione" e le precedenti acquisizioni per la ragione che tale sentenza "attiene esclusivamente al rapporto di coniugio, di cui si certifica la crisi, nonché alla gestione della prole", va ricordato che la prova nuova, per essere apprezzata nella fase introduttiva della richiesta di revisione, non deve di per sé dimostrare l'innocenza del condannato, ma può anche soltanto introdurre ragionevoli dubbi circa l'approdo del giudizio tenutosi. Questa Corte ha infatti affermato il principio che «La revisione della sentenza di condanna è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove di accusa, in quanto l'art. 631 cod. proc. pen. esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 stesso codice, comprese quelle di cui ai commi secondo e terzo, ispirate al canone di garanzia "in dubio pro reo"» (Sez. I, 12.5.2004, n. 25678, Contena, m. 228141); «La revisione della sentenza di condanna è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accusa, in quanto l'art. 631 esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in "dubio pro reo"» (Sez. V, 22.1.2013, n. 14255, Velenti, m. 256600).

Giustamente, poi, il ricorrente osserva che la valutazione deve essere fatta in relazione alla specifica tipologia della prova sulla quale si è fondata la sentenza di condanna, che nella specie era data esclusivamente dalle dichiarazioni della persona offesa, il cui contenuto accusatorio non era coincidente tra quanto esposto in querela e quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni.

Altrettanto esattamente poi il ricorrente eccepisce che dal sintetico passaggio della ordinanza impugnata non si evince la ragione per la quale una sentenza che «attiene esclusivamente al rapporto di coniugio, di cui si certifica la crisi» non dovrebbe o potrebbe porsi in contrasto con specifiche acquisizioni relative allo stesso rapporto di coniugio emerse nel corso del parallelo giudizio penale, ciò in quanto nell'una e nell'altra sede erano stati pur sempre esaminati i comportamenti dell'attuale richiedente così come riferiti dalla Insalaco, con particolare riguardo (specie in sede di richiesta di allontanamento dello stesso dalla casa coniugale) alle sue condotte vessatorie o violente.

Deve quindi convenirsi col ricorrente che in realtà, l'unico passaggio della ordinanza impugnata dedicato al giudizio prognostico astratto sulla rilevanza della nuova prova richiesto in sede di vaglio di ammissibilità è quello in cui si



*che l'istanza in oggetto non sia ammissibile, in quanto le ragioni addotte sono nuove e sopravvenute, in parte non potrebbero condurre, anche se ammesse, al proscioglimento del condannato».*

Anche sotto questo profilo però la motivazione è meramente apparente, perché non viene spiegata la ragione di questa prognosi sfavorevole e non viene svolta alcuna considerazione in merito a quanto dedotto dalla difesa sulla potenzialità invalidante della nuova prova.

Esattamente il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata si è limitata illogicamente a sottolineare la differente natura (e finalità) delle due procedure, invece che il diverso contenuto delle dichiarazioni della I. nelle rispettive sedi, con ciò trascurando che episodi di violenza carnale avrebbero avuto indubbio rilievo anche nel giudizio di separazione, se non altro nel procedimento instaurato ex art. 342 bis cod. civ. per ottenere l'allontanamento del coniuge dal domicilio domestico, procedimento conclusosi con il rigetto dell'istanza anche per il motivo che *«la ricorrente, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato e neppure chiesto di provare i pretesi abusi del coniuge; a tal fine è chiaramente insufficiente la copia della querela presentata ai Carabinieri di (omissis) omissis l'8.1.2009, nella quale la Insalaco ha esposto i medesimi fatti narrati nel ricorso».*

Giustamente pertanto il ricorrente osserva che, a fronte di una sentenza penale esclusivamente fondata sulla valutazione di veridicità della parola d'accusa della I. (ritenuta *"priva di elementi di intrinseca contraddizione"*) gli atti del procedimento civile di separazione avrebbero dovuto costituire parametro sopravvenuto di una nuova valutazione delle dichiarazioni accusatorie, anche perché nella ordinanza impugnata non si contesta affatto che, pur avendo la persona offesa in sede civile fatto menzione di episodi verificatisi nel 2007 (anno in cui sarebbe accaduto l'evento per cui vi è stata condanna), non avesse minimamente accennato ad un episodio di violenza sessuale. Questa circostanza, poi, doveva essere valutata anche in relazione al dato della "progressività" dell'accusa nella stessa sede penale, nella quale la querela del 2007 era stata integrata due anni dopo, nel 2009, di una violenza carnale.

In sostanza, con la richiesta di revisione il condannato ha chiesto di accertare se la sentenza di condanna regge ai suddetti nuovi elementi di valutazione, avendo prospettato un dubbio ragionevole sulla colpevolezza dell'imputato. Va quindi applicata la regola di giudizio affermata da questa Corte, secondo cui *«L'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio»* (Sez. VI, 8.3.2013, n. 18818, Moneta Caglio, m. 255477).

Nella specie, poi, la nuova prova non è stata nemmeno presa in considerazione nei suoi aspetti contenutistici.

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla corte



Per questi motivi

**La Corte Suprema di Cassazione**

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 giugno 2014.

L'estensore



Il Presidente

